



COMUNE DI ROGLIANO
Provincia di Cosenza

ORDINANZA N° 3 del 10.01.2021

**Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS) :
Posticipo riapertura dell'attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del comune.**

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge: del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i DDCPCM emanati a partire dal 23 febbraio 2020 in materia di contenimento della diffusione epidemiologica;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

TENUTO CONTO che sulla quaestio in esame risultano, nel panorama giurisprudenziale, diverse linee di pensiero, fra cui il TAR Basilicata che con il provvedimento n. 272/2020 ha avuto modo di affermare che: *"...al riguardo, il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti nella materia (primi tra tutti, ma non solo, il diritto alla salute e quello all'istruzione) spetta in primo luogo all'autorità amministrativa, che ha gli strumenti e la competenza di merito per adottare le misure appropriate, anche alternative alla didattica a distanza, nell'ambito comunque del quadro normativo vigente...."*; nonché quella del TAR Puglia che nel provvedimento n. 695/2020 ha stabilito che: *"...Ritenuto – impregiudicata la valutazione del ricorso nel merito – che il necessario temperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus..."*;

CONSIDERATO che allo stato, dalla disamina dei dati diffusi dalla Regione Calabria, nel report del Dipartimento 4, aggiornato alla data del 03.01.2021, si constata ictu oculi un indubbio aumento della curva di contagio nel territorio calabrese (peraltro rilevato anche a livello nazionale nei recenti provvedimenti emanati), meritevole di attenzione ed in parte da ritenersi sovrapponibile ai periodi in cui nella I fase venivano attivate forti restrizioni ed innumerevoli zone rosse;

CONSIDERATO che stando ai dati emergenti dal cennato report la Provincia di Cosenza la si identifica in II° posizione per incremento del numero dei contagi, fermo restando che a livello nazionale risulta stimato che l'indice Rt è superiore a 1 solo in alcune Regioni, fra cui comprendere la Calabria;

RILEVATO che nella fase II in situazioni analoghe a quella odierna (con riguardo l'andamento dell'indice Rt) venivano adottati stringenti provvedimenti, fra cui anche la sospensione delle attività didattiche in presenza;

CONSIDERATO altresì, che l'utenza scolastica che gravita su Rogliano non proviene solo territorio comunale, ma anche (con riferimento al personale scolastico, quello docente e gli alunni ecc.) da diversi territori ed anche, in alcuni casi, da fuori Provincia;

RISCONTRATO, ancora, che si è appena dato inizio alla campagna di vaccinazione (ad oggi meno di 5000 soggetti risultano vaccinati a fronte di una popolazione di oltre 2.000.000), la quale ancora è in fase embrionale e con l'auspicio che a breve venga sostanzialmente incrementata;

VALUTATO inoltre, che il mese di gennaio coincide con il momento di picco dell'influenza stagionale che palesa sintomatologie simili a quelle che si manifestano in caso di contagio da Covid-19, con innegabili ripercussioni sotto il profilo sanitario ed indubbie criticità circa la valutazione di ogni singola casistica;

VALUTATI e ponderati tutti gli aspetti d'interesse, nonché tenuto anche conto della situazione conflittuale e non consolidata, che vede coinvolta la Regione Calabria sulle medesime problematiche trattate della presente ordinanza (la quale ha preannunciato l'impugnazione di provvedimenti non definitivi in sede di appello), ed al fine di garantire il diritto alla salute, avendo peraltro la possibilità per i soggetti interessati di usufruire della DAD, si rileva allo stato la necessità di posticipare la riapertura in presenza dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado al fine di contenere le probabilità di contagi in ambito scolastico riconducibile al movimento delle persone ed agli assembramenti legati, anche al periodo natalizio appena trascorso;

VISTO l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...”*;

VISTO l'art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: *“In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...”*;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;
Sentiti i Dirigenti scolastici,

ORDINA

di prorogare, per le motivazioni su esposte, in via cautelativa, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado fino a giorno 15.01.2021 compreso.

DISPONE

che presente provvedimento venga pubblicato:

- Sull' Albo Pretorio del Comune;
- sul sito Internet istituzionale del Comune

e trasmessa:

- 1) Prefettura di Cosenza;
- 2) Comandando Compagnia Carabinieri – Rogliano;
- 3) Comando Stazione Carabinieri – Rogliano;
- 4) Dirigente scolastico Istituto Comprensivo – Via O. D'Epiro;
- 5) Dirigente Scolastico Istituto Superiore – “Marconi – Guarasci;
- 6) Settore Polizia Municipale;
- 7) Settore Competenti.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR della Calabria entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza Municipale, 10.01.2021


Il Sindaco
Giovanni Altomare